

DM 26/11/1952

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

Decreto Ministeriale 26 novembre 1952 (in Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 25). -- Base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Preambolo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia:

Visti gli articoli 2 e 149 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che equipara gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari agli impiegati civili dello Stato ai fini della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto che per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione;

Decreta:

Articolo 1

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per conto degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, è costituita dalla retribuzione percepita dagli impiegati civili dello Stato degli stessi gradi ai quali gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati ai fini della corresponsione della indennità integrativa prevista dagli articoli 130 e 159 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi afferenti alla assistenza sanitaria è ragguagliata al totale degli elementi della retribuzione ritenuti imponibili per detta assistenza nei confronti del personale statale, preso riferimento ai sensi del precedente comma, con due persone a carico e con sede di servizio nei Comuni aventi una popolazione compresa fra 600.000 e 699.999 abitanti.

Ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'indennità di presenza, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono considerati in servizio per 11 mesi di ciascun anno e per 25 giorni di ogni mese.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi afferenti all'Opera di previdenza è ragguagliata al solo stipendio del personale statale preso a riferimento ai sensi dei precedenti commi.

Articolo 2

Sino alla data del 31 dicembre 1953 ed in attesa che sia data esecuzione all'inquadramento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari in applicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per conto degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, sono stabiliti, con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente, sulla base delle retribuzioni previste per gli impiegati civili dello Stato del grado 11° di gruppo B, per gli ufficiali giudiziari, e del grado 13° di gruppo C, per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Articolo 3

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli è effettuato all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali dal Ministero di grazia e giustizia, praticando la trattenuta, per la parte a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti di ufficiali giudiziari, in occasione della liquidazione della indennità di carovita.

Articolo 4

Il criterio di commisurazione dei contributi di cui all'art. 1, previsto dal presente decreto, ha applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

